

undefined

# Nella certificazione unica il maxi premio per i lavoratori con un figlio a carico

## Dichiarazioni/2

### Una sezione ad hoc sulle mance al personale di alberghi e ristoranti

**Barbara Massara**

La soglia di esenzione dei benefit di 3mila euro, il trattamento integrativo speciale e le mance detassate dei lavoratori del turismo, il nuovo inquadramento del lavoratore sportivo: sono queste le principali novità della Cu2024 reddito 2023.

Numerosi sono gli aggiornamenti legati all'applicazione della soglia di esenzione di 3mila euro delle erogazioni in natura, compresi i rimborsi delle utenze domestiche, riservata nel 2023 solo ai lavoratori dipendenti e assimilati con almeno un figlio fiscalmente a carico. Nella sezione degli «Altri dati» è ri-

chiesto al sostituto di distinguere i benefit che hanno scontato l'ordinaria soglia di 258,23 euro ex articolo 51 del Tuir (punto 474) da quelli che hanno beneficiato della soglia maggiorata ex articolo 40 del Dl 48/23, in ragione della presenza di almeno un figlio a carico (punto 475). La medesima distinzione è prevista nella sezione del premio detassabile se il dipendente ha optato per la sua conversione in benefit (punti 580 e 581).

Nella sezione degli «Altri dati» fa il suo ingresso il nuovo trattamento integrativo speciale (punto 479) riconosciuto sempre dal Dl 48/2023 in favore dei dipendenti del settore turistico-ricettivo e termale, a fronte di prestazioni di lavoro notturno e straordinario festivo effettuate tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023.

Una sezione nuova, denominata «Somme assoggettate ad imposta sostitutiva» è dedicata alle mance erogate dai clienti nel 2023 in favore dei lavoratori del settore turistico-ricettivo e della ristorazione con reddito anno precedente fino a 50mila euro, assoggettate

all'imposta sostitutiva del 5% in base all'articolo 1, commi 58-62, della legge 197/2022, o a tassazione ordinaria (punto 655) in quanto di importo eccedente la franchigia del 25% del complessivo reddito cosiddetto turistico (da esporre nel punto 651).

La nuova Cu risente anche del nuovo inquadramento fiscale e previdenziale del rapporto di lavoro sportivo introdotto dal 1° luglio 2023 con il Dlgs 36/2021. Con riferimento al lavoro sportivo riconducibile al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, questi dovranno essere distintamente esposti nella nuova sezione del «reddito di lavoro sportivo».

Nella sezione previdenziale della certificazione è stata introdotta la Gestione Inps separata dei lavoratori sportivi dilettantistici parasubordinati, inclusi i co.co.co che svolgono attività amministrativo-contabile verso committenti "enti sportivi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**ntpluslavoro.ilssole24ore.com**

La versione integrale dell'articolo